

AMMINISTRAZIONE CONSIGLIO DI

presso la sede di EAUT SEDUTA DEL to 2014 - ORE 11,00

				PER CONFERMA DI PRESENZA
	;			
Pres.te	BORETTI	Renzo	1	Shall Boult
Cons.	ANGELINI Simona	Simona	2	In college we not audio - violes ex art. 7
Cons.	SERINI	Claudio	ю.	The state of the s
Segretario	LUNARDI	Fabio	in assistenza	128
4				
Fartecipazione dei Kevisori			,	
	SABBA Rosanna	(Pres.te)	1	(*)
	BERTAZZONI	BERTAZZONI Vanna (Comp.te)	2	() () () () () () () () () ()
	GIORNI Nora	(Comp.te)	3	With sel
	* Thereof (*)	Lolle 11, 10 of	(*) Freent: Nolle 11, 10 all 11, 15 old 4 agosto 2014	4 afosto 2014 -

ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE AREZZO

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 67 4 agosto 2014

OGGETTO: Scioglimento di associazione temporanea di imprese in relazione al contratto di appalto delle Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio II Lotto II stralcio I sub stralcio. Determinazioni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente	Renzo BORETTI	Presente	X	Assente 🛘
Consigliere	Simona ANGELINI	Presente	х	Assente 🗆
Consigliere	Claudio SERINI	Presente	х	Assente

VISTO l'articolo 2, comma 4 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 25 febbraio 2010, n. 25;
VISTO il conseguente Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Commissario ad Acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall'Ente Irrigno Umbro – Toscano, la Regione Toscana e la Regione Umbria, sottoscritto in data 13 ottobre 2011;
RICORDATA l'istituzione dell'Ente Acque Umbre-Toscane (F.A.U.T.) mediante la successiva Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 3 novembre 2011 in quanto mificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54, pubblicata il 2 novembre 2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 48 parti I – II (s.g.);
VISTO gli articoli 6 e 8 della predetta Intesa 14 ottobre 2011 che disciplina le funzioni del Consiglio di arministrazione e del Presidente;
VISTO l'art. 6 comma 4 della predetta Intesa 14 ottobre 2011 che prevede l'assistenza del Direttore alle sedute del Consiglio di arministrazione;
VISTO il DPGR Toscana 7 imaggio 2012 n. 100 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 maggio 2012 con il quale è stato nominato il Consiglio di arministrazione di Ente Acque Umbra - Toscane ai sensi dell'art. 6, comma 2, della citata Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11;
VISTO lo Statuto di EAUT adottato definitivamente giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 25 in data 30 ottobre 2012 ed approvato dalla Giunta Regionale dell'Umbria con Delibera n. 1455 del 19/11/2012 e dalla Giunta Regionale della Toscana con Delibera n. 1033 del 26/11/2012.
PRESA IN ESAME la predetta Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana mificata con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 14, RICHIAMATI inoltre il regolamento di contabilità e quello di organizzazione prelimina

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- 1. di approvare la relazione istruttoria che è parte integrante della presente deliberazione;
- 2. di prendere atto della certificazione notarile del 20 giugno 2014 del Dott. Gian Luca Pasqualini Notaio in Terni imprese notificata il 3 luglio 2014 ove si attesta come avvenuto (mediante scrittura privata autenticata nelle firme da tale stesso Notaio il 19/06/2014 che la certifica come "in corso di registrazione", scrittura al momento non-notificata ad EAUT) lo scioglimento di associazione temporanea di imprese in relazione al contratto di appalto delle Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio II Lotto II stralcio I sub stralcio, con obbligo della già mandataria Giovannini Costruttori sas di farsi carico della diretta esecuzione dell'appalto assumendosi tutti gli oneri e gli obblighi già facenti capo alla mandante;
- 3. di subordinare il proprio assenso al predetto scioglimento di associazione temporanea alla notifica (ancora non avvenuta) della scrittura con cui è stata disposto lo scioglimento e - comunque - di subordinarlo anche alla formale reintestazione per l'intero di tutte le garanzie in essere per l'appalto (polizze assicurative e cauzione definitiva, ecc.) su Giovannini Costruttori sas oltreché subordinatamente alla costituzione di apposita e specifica fideiussione a garanzia l'operazione di scioglimento medesima formulata secondo le modalità di cui alla relazione
- 4. di autorizzare ogni adempimento conseguente al presente deliberato (ivi compresa la comunicazione di quanto quivi stabilito all'appaltatore), ritenendo l'assenso all'operazione perfezionato solo a seguito dell'ottenimento di quanto indicato al precedente punto;
- 5. di dichiarare valida ed esecutiva la presente deliberazione in quanto assunta con i poteri conferiti dall'art. 6 dell'Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 3 novembre 2011 ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11.



ALLEGATO A)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Scioglimento di associazione temporanea di imprese in relazione al contratto di appalto delle Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio II Lotto II stralcio I sub stralcio. Determinazioni.

Il CdA considera la certificazione notarile del 20 giugno 2014 del Dott. Gian Luca Pasqualini Notaio in Terni imprese notificata il 3 luglio 2014 ove si attesta come avvenuto (mediante scrittura privata autenticata nelle firme da tale stesso Notaio il 19/06/2014 che la certifica come "in corso di registrazione", scrittura al momento nonnotificata ad EAUT) lo scioglimento di associazione temporanea di imprese in relazione al contratto di appalto delle Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio II Lotto II stralcio I sub stralcio, con obbligo della già mandataria Giovannini Costruttori sas di farsi carico della diretta esecuzione dell'appalto assumendosi tutti gli oneri e gli obblighi già facenti capo alla mandante.

Viene considerato dal CdA che quanto sopra è in linea col principio per cui in caso di recesso dell'impresa mandante nell'ipotesi di associazione di due sole imprese, l'impresa capogruppo è tenuta a continuare, da sola o previa sostituzione dell'impresa receduta, l'esecuzione del contratto nei confronti dell'amministrazione, trattandosi di mandato conferito non solo nell'interesse del mandatario ma pure in quello, preminente, dell'amministrazione committente (Cass., sez. I, 11 maggio 1998, n. 4728). Viene altresì considerato che dopo l'aggiudicazione, il recesso di una o più imprese dell'a.t.i., se quelle/a rimanenti/e siano/sia in possesso dei requisiti di qualificazione per le prestazioni oggetto dell'appalto: infatti il divieto legislativo riguarderebbe solo l'aggiunta o la sostituzione di componenti, non anche il venir meno, senza sostituzione, di taluno [ex multis Cons. St., sez. IV, 23 luglio 2007, n. 4101]. A tale ultimo proposito il personale dell'Ente preposto alla commessa conferma che i requisiti di qualificazione in capo alla impresa rimanente sono idonei a sostenere l'esecuzione delle residue prestazioni dell'appalto essendo anzi - gli stessi requisiti tali da sostenere l'autonoma esecuzione da parte della stessa anche in ragione dell'intero importo originario della commessa ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 61 del dPR 207/2010 e s.m.i..

Il CdA – al fine di prestare assenso – alla succitata operazione considera tuttavia necessario non solo (come fisiologico) procedersi alla formale reintestazione per l'intero di tutte le garanzie in essere per l'appalto (polizze assicurative e cauzione definitiva, ecc.) su Giovannini Costruttori sas ma anche far assistere l'operazione medesima da apposita e specifica fideiussione a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale valida ed efficace sino al positivo collaudo definitivo delle opere atta a garantire l'Ente circa future eventuali rivalse da parte di soggetti che abbiano titolo di far valere le proprie pretese direttamente nei confronti di EAUT per eventuali debiti della mandante recedente, fideiussione di importo adeguato e ragionevolmente commisurato alla quota di partecipazione del recedente stesso tenuto conto sia di quanto maturato col sesto sal sia del mancato utile e delle mancate spese generali per i sal successivi.

Arezzo, lì 4 agosto 2014

Segretario – Il Direttore - (avverapio Lunardi)

	•			
		-		